

EDIFICI STORICI DESTINATI A MUSEI – TESTO COORDINATO

Testo del [DM n° 569 del 20 maggio 1992](#) "Norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a **musei, gallerie, esposizioni e mostre**", coordinato con chiarimenti e commenti a cura dell'autore (in corsivo rosso). ⁽¹⁾

Altre disposizioni

Relativamente alle norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a **biblioteche ed archivi** la norma di riferimento è il [DPR n° 418 del 30 giugno 1995](#).

Regolamento di prevenzione incendi

Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al [DPR 1° agosto 2011, n° 151](#), gli "edifici sottoposti a tutela" sono stati inseriti al **punto 72** dell'allegato I al decreto, con una diversa formulazione rispetto a quanto previsto dal vecchio elenco del DM 16/2/1982.

Infatti, rientrano tra le "attività soggette" (in linea con i precedenti quesiti) gli "edifici sottoposti a tutela", aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, indipendentemente dalla superficie lorda e dai quantitativi.

Precedentemente **rientravano** tra le "attività soggette" di cui al **punto 90** dell'allegato al **DM 16/2/1982** anche gli **edifici pur non pregevoli** per arte o storia, ma destinati a contenere comunque oggetti di interesse culturale in esposizione in base a quanto disposto dal D.Lgs 22 gennaio 2004, n° 42.

Relativamente alle condizioni di assoggettabilità a alle destinazioni d'uso degli edifici sottoposti a tutela si veda la circolare prot. n. 4756 del 9 aprile 2013.

In merito ai richiami alle vecchie attività elencate nel [DM 16/2/1982](#), presenti nel testo, si vedano i chiarimenti forniti con [nota DCPREV prot. n. 6959 del 21-05-2013](#).

Testi ufficiali

Il testo ufficiale del **DM n° 569 del 20 maggio 1992** è pubblicato sulla [GU n° 52 del 04-03-1993](#).

N.	ATTIVITÀ	CATEGORIA		
		A	B	C
72	Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22/1/2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato. ⁽²⁾			tutti

¹ Il testo non ha carattere di ufficialità. I testi ufficiali sono pubblicati nelle [Gazzette Ufficiali della R.I.](#) Eventuali refusi o suggerimenti di rilevanza possono essere segnalati a mauro.malizia@vigilfuoco.it.

² In presenza di attività aperte al pubblico, l'obiettivo della tutela del bene culturale concorre con quello della sicurezza della vita umana sancito dall'art. 13 del D.Lgs. n. 139/2006, quindi le condizioni di assoggettabilità dipendono dalla destinazione d'uso dell'edificio sottoposto a tutela. Pertanto, si applica il p.to n. 72 per:

- biblioteche e archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre **aperte al pubblico**, collocate all'interno di edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22/1/2004, n. 42;
- una o più attività elencate nell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011 **se aperte al pubblico e svolte** all'interno di edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22/1/2004, n. 42.

Nel caso l'edificio tutelato sia solo parzialmente occupato da biblioteche e archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, si configura comunque l'attività n. 72 limitatamente alla porzione in cui viene svolta l'attività. Analoga conclusione deve farsi nel caso b), relativo ad edificio sottoposto a tutela occupato parzialmente da una o più attività, aperte al pubblico, elencate nell'allegato I al DPR n. 151/2011. Potrà non configurarsi l'attività del punto n. 72 nel caso in cui all'interno dello stesso siano presenti una o più attività dell'allegato I al DPR n. 151/2011, aperte al pubblico e soggette ai relativi adempimenti che sono, dal punto di vista antincendio, separate dal resto dell'edificio. In tutti i casi sopra citati si dovranno osservare, ove presenti, le regole tecniche delle varie attività esercitate nell'edificio o i criteri generali di prevenzione incendi e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Circolare prot. n. 4756 del 9/4/2013).

D.M. n. 569 del 20 maggio 1992

Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre.

(GU n. 52 del 4/3/1993) - Entrata in vigore: 19/3/1993

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 1 giugno 1939, n. 1089 (GU 8 agosto 1939, n. 1849); **Vista** la legge 7 dicembre 1984 n. 818 (GU 10 dicembre 1984 n. 338); **Visto** il Decreto del Ministro dell'Interno 16 febbraio 1982, n. 98); **Considerato** che il regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564 (GU 12 gennaio 1943, n. 8) recante norme per l'esecuzione, il collaudo e l'esercizio degli impianti tecnici degli edifici di interesse artistico e storico destinati a contenere musei, gallerie, collezioni e oggetti di interesse storico culturale, necessita di aggiornamenti ed integrazioni, per quanto attiene in particolare la prevenzione e la protezione antincendio; **Visto** il decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, convertito nella legge 13 aprile 1987, n. 149 (GU n. 214 del 12 settembre 1988); **Visto** l'art. 17 della legge 20 maggio 1991, n. 158; **Udito** il parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza generale del 17 ottobre 1991 e contenente alcune modifiche al testo regolarmente predisposto dalle due amministrazioni proponenti; modifiche, che sono state arretrate al testo medesimo, salvo che per gli argomenti indicati nei due seguenti punti a) e b) e per la serie dei motivi appresso esposti: a) per la necessità che la norma regolamentare corrisponda all'attuale situazione di fatto, nell'art. 1 è stato omissivo il riferimento alle biblioteche e agli archivi, le cui norme specifiche sono ancora in corso di definizione; b) il testo regolamentare originario appare, negli articoli appresso indicati, più rispondente agli scopi ed alle situazioni, cui la norma regolamentare medesima è volta: 1) nell'art. 2, comma 4, in ordine alla validità e ai limiti temporali dei provvedimenti di deroga già concessi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, il testo originario ribadisce chiaramente la provvisorietà delle deroghe medesime e prescrive il controllo tecnico sulla loro durata e sul loro eventuale rinnovo; 2) nell'art. 4 del testo originario il divieto di comunicazione dei locali, in cui si svolgono le attività disciplinate dal presente regolamento, non è generale, ma riguarda i locali contigui ove si svolgono le attività diverse assoggettate alla normativa antincendio, risultando in tal modo applicabile ai casi di effettiva necessità di prevenzione e difesa antincendio; per motivi di chiarezza tecnica è opportuno mantenere l'espressione "caratteristiche REI"; 3) nell'art. 5, quinto comma, appare utile mantenere l'indice fisso, riportato nel testo originario, di dieci chili di quantità equivalente di legno per metro quadrato, come misura del carico di incendio da non superare; 4) all'art. 10 appare indispensabile, per motivi di chiarezza operativa, mantenere l'attributo di "tecnico" al responsabile della sicurezza, per differenziare la natura dei suoi compiti, indicati dal terzo comma dell'articolo medesimo, dalla natura dei compiti di supervisione e controllo del direttore del museo, indicati dal secondo comma dell'articolo stesso; **Vista** la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata a norma dell'art. 17, comma 3, ultimo periodo, della citata legge n. 400/88 - con nota n. 581 VI D del 25 gennaio 1992;

Adottano

il seguente regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici ed artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre:

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione ⁽³⁾

1. Le norme contenute nel presente regolamento disciplinano le misure tecniche necessarie per il rilascio del certificato di prevenzione incendi in relazione agli edifici pubblici e privati, di interesse artistico e storico destinati a contenere musei, gallerie, collezioni, oggetti di interesse culturale o manifestazioni culturali, per i quali si applicano le disposizioni contenute nella legge 1 giugno 1939, n. 1089 (*pubblicata nella GU dell'8 agosto 1939, n. 184*) e successive

³ Un'attività di **esposizione di oggetti d'arte in edifici aperti al pubblico non sottoposti a tutela** ai sensi del D.Lgs 22/01/2004 n. 42 risulta soggetta a controllo VVF di cui al **p.to 69** dell'All. 1 al DPR n. 151/2011 (locali adibiti a esposizione con superficie lorda > 400 m² ...). Pur trattandosi di **attività espositive non inserite in edifici sottoposti a tutela** ai sensi del D.Lgs 42/04, il **D.M. n. 569 del 20/5/1992** potrà in ogni caso costituire un **utile riferimento normativo**, unitamente ai criteri tecnici di cui all'art. 15 co. 3 del D.Lgs 139/2006 (Nota DCPREV prot. n. 10472 del 22/7/2013).

modificazioni ed integrazioni. ⁽⁴⁾⁽⁵⁾

2. Le norme contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare la sicurezza degli edifici e la buona conservazione dei materiali in essi contenuti.

Art. 2 - Attività consentite negli edifici, per i quali si applicano le disposizioni del presente regolamento

1. Negli edifici disciplinati dal presente regolamento, possono continuare ad essere svolte attività complementari previste dal decreto ministeriale 16 febbraio 1982⁽⁶⁾ (*pubblicato nella GU del 9 aprile 1982, n. 98*) purché, queste siano effettuate nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza antincendio, ovvero in mancanza di queste, dei criteri tecnici prescritti dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 (*pubblicato nella GU del 20 agosto 1982, n. 229*) e nel rispetto delle norme di tutela ai sensi della legge n. 1089/1939.

2. Le attività descritte nell'art. 17, comma 4, della circolare del Ministero dell'interno del 15 febbraio 1951, n. 16⁽⁷⁾ (*pubblicata alle pagine 36 eseguenti del volume "Norme di prevenzione incendi" edito dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato nel 1983*), se sono svolte negli edifici disciplinati dal presente regolamento, devono essere effettuate nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

3. Negli edifici cui si applicano le disposizioni del presente regolamento possono essere svolte nuove attività, indicate nel decreto Ministeriale 16 febbraio 1982 (*pubblicato nella GU del 9 aprile 1982, n. 98*) qualora, siano rispettate le vigenti norme di sicurezza ovvero, in mancanza di queste, siano applicati i criteri tecnici descritti dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 luglio 1982, n. 577 citato nel comma 1 del presente articolo.

4. La soprintendenza competente per territorio esercita i poteri previsti dalla legge del 1 giugno 1939, n.1089, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Restano validi i provvedimenti di deroga già concessi, nonché, i pareri formulati caso per caso e quanto già consentito dagli organi tecnici competenti in materia di prevenzione incendi fino alla loro scadenza, secondo le norme vigenti; il rinnovo di deroghe temporanee è subordinato ad un riesame delle valutazioni tecniche che hanno portato al provvedimento di deroga.

6. I termini utilizzati nel presente regolamento vanno interpretati sulla base delle definizioni

⁴ Prima del DPR n. 151/2011, con circolare n. 36 del 11/12/1985 è stato fornito un chiarimento su quali siano gli edifici compresi al p.to 90 del DM 16/2/1982. Al riguardo considerato che le disposizioni contenute nel RD 7/11/1942, n. 1564 tendono essenzialmente a salvaguardare gli edifici pregevoli e i loro contenuti di interesse storico o culturale, tenuto conto che le norme di prevenzione incendi si prefiggono come scopo primario quello della salvaguardia della incolumità delle persone, si ritiene che, in linea di massima, possono formularsi le seguenti considerazioni in merito all'obbligo di assoggettabilità:

- **non sono compresi al p.to 90 del DM 16/2/1982 gli edifici pregevoli per arte o storia nei quali non si svolge alcuna delle attività elencate nel citato DM.** Per tali edifici, però, restano soggette a controllo VVF le aree a rischio specifico, quali impianti di produzione calore, autorimesse, depositi, ecc.;
- **sono invece compresi al p.to 90 del DM 16/2/1982, gli edifici pregevoli per arte o storia nei quali si svolge una o più delle attività elencate nel citato DM,** quali musei o esposizioni, alberghi, ospedali, scuole, teatri, cinematografi, ecc.

⁵ Prima del DPR n. 151/2011, con nota prot. n. P651/4109 sott. 51/D2 del 10/1/2008, al fine di dirimere le apparenti incoerenze presenti fra p.to 90 del DM 16/2/1982, circolare n. 36 dell'11/12/1985 e altra nota di risposta a seguito di quesito analogo del MiBACT, si è precisato che debbano **rientrare al p.to 90 del DM 16/2/1982 gli edifici pregevoli per arte e storia destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti sottoposti a tutela, ai sensi del D.Lgs 22/1/2004, n. 42, indipendentemente dalla loro superficie lorda e del quantitativo di beni culturali mobili in essi presenti, in relazione ovviamente al livello di rischio delle attività stesse.**

⁶ Il richiamo dei numeri identificativi delle attività elencate nel D.M. 16/2/1982, presente nelle vigenti regole tecniche, si ritiene sottenda un giudizio tecnico relativo al rischio antincendio rappresentato dalle stesse attività. Pertanto, nell'applicare le specifiche regole tecniche si dovrà continuare ad operare il **rinvio alle declaratorie delle attività del D.M. 16/2/1982**, anche se abrogato. **Per i casi di richiamo generico alle attività soggette ai sensi del D.M. 16/2/1982, si ritiene necessario verificare, caso per caso, se è possibile applicare tale principio (Nota DCPREV prot. n. 6959 del 21-05-2013).**

⁷ La circolare del Ministero dell'interno del 15 febbraio 1951, n. 16 è stata superata per gli aspetti relativi alla prevenzione incendi dal DM 19/8/1996 "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo".

generali contenute nel decreto ministeriale 30 novembre 1983 (*pubblicato nella GU del 12 dicembre 1983, n. 339*). Per la segnaletica di sicurezza antincendio si applicano le disposizioni previste dal decreto del presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524⁽⁸⁾ (*pubblicato nella GU del 10 agosto 1982, n. 218*).

CAPO II PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 3 - Misure precauzionali per lo sfollamento delle persone in caso di emergenza

1. Gli edifici individuati dal precedente art. 1, comma 1, devono essere provvisti di un sistema organizzato di vie di uscita⁽⁹⁾ per il deflusso rapido ed ordinato delle persone verso luoghi sicuri, al fine di evitare pericoli per la loro incolumità in caso d'incendio o di qualsiasi altro sinistro.
2. Al fine di garantire l'incolumità delle persone, deve essere individuato il tratto più breve che esse devono percorrere per raggiungere le uscite.⁽¹⁰⁾ Il relativo percorso deve avere in ogni punto una larghezza non inferiore a cm 90, deve essere privo di ostacoli e deve essere segnalato da cartelli posti ad intervalli regolari di trenta metri, sui quali devono essere indicate, in modo chiaro e leggibile, le istruzioni sul comportamento che le persone devono adottare, nel caso di pericolo, e che sono redatte in conformità alle disposizioni dell'art. 11 del presente regolamento.
3. Il massimo affollamento⁽¹¹⁾ consentito dovrà essere commisurato alla capacità di deflusso del sistema esistente di vie d'uscita⁽¹²⁾ valutata pari a sessanta persone, per ogni modulo ("*modulo uno*" cm 60).⁽¹³⁾
4. Il conteggio delle uscite può essere effettuato sommando la larghezza di tutte le porte (di larghezza non inferiore a cm 90), che immettono in luogo sicuro. La misurazione della larghezza delle uscite va eseguita nel punto più stretto dell'uscita.
5. Nel computo della larghezza delle uscite possono essere conteggiati anche gli ingressi, se questi consentono un facile deflusso verso l'esterno in caso di emergenza.
6. Ove il sistema di vie di uscita non sia conforme alle prescrizioni contenute nei precedenti commi del presente articolo, si deve procedere alla riduzione dell'affollamento con l'ausilio di sistemi che controllino il flusso dei visitatori in uscita ed in entrata.

Art. 4 - Divieto di comunicazione tra ambienti ove è svolta una attività diversa

1. Le attività disciplinate dal presente regolamento devono svolgersi in locali non comunicanti con altri locali ove si svolgono attività soggette che non abbiano relazione con l'attività principale. Qualora esista questa comunicazione la stessa deve essere protetta mediante infissi e

⁸ Occorre far riferimento al D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 (testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) che ha abrogato e sostituito, tra le altre, dall'Allegato XXIV all'Allegato XXXII, le precedenti disposizioni in materia di **segnaletica di sicurezza**.

⁹ Il D.M. n. 569/1992 prevede espressamente la presenza di un sistema organizzato di vie d'uscita e, come tale, deve disporre pertanto di **almeno n. 2 uscite** (Nota DCPREV prot. n. 3748 del 25-03-2014).

¹⁰ Relativamente alla **lunghezza massima** ammissibile dei **percorsi d'esodo** di un museo civico, l'esame del progetto deve consistere nella verifica della conformità del DM 20/5/92, n. 569 ove la **mancata** previsione di una **lunghezza massima delle vie di esodo**, dovuta ai particolari vincoli ai quali sono soggetti tali beni, **è compensata da prescrizioni gestionali**. Si fa presente che tra gli obblighi del gestore dei musei, quale datore di lavoro, vi è la valutazione dei rischi connessi all'attività lavorativa. Tale valutazione, anche ove non sia obbligatoria in forma scritta, deve riguardare tutti i rischi non esplicitamente trattati dalle disposizioni di sicurezza vigenti (nota prot. n. P749/4109 sott. 51/D del 10/5/1996).

¹¹ **Non si prevede la verifica della larghezza delle scale in base all'affollamento di due piani contigui** a maggior affollamento. L'edificio deve comunque essere dotato di sistema organizzato di vie d'esodo per il deflusso rapido e ordinato verso luogo sicuro, dimensionato in base al massimo affollamento calcolato secondo l'art. 3 del D.M. 569/92 (Nota DCPREV prot. n. 7092 del 22/5/2013).

¹² Il massimo affollamento deve essere calcolato in relazione al numero totale di **uscite**, che dovranno comunque essere **non inferiori a due**.

¹³ **Comma così rettificato** con avviso pubblicato in G.U. n. 98 del 28 aprile 1993. Il testo precedente riportava: "3. Il massimo affollamento consentito dovrà essere commisurato alla capacità di deflusso del sistema esistente di due vie d'uscita...".

tamponature aventi caratteristiche REI 120.

Art. 5 - Disposizioni relative allo svolgimento di attività negli edifici

1. È vietato l'uso delle fiamme libere, di fornelli o stufe a gas, di stufe elettriche con resistenza in vista, di stufe a kerosene, di apparecchi a incandescenza senza protezione, nonché, il deposito di sostanze che possono, comunque, provocare incendi o esplosioni.
2. È vietato il deposito di sostanze infiammabili in quantità eccedenti il normale uso giornaliero, qualora le medesime sostanze debbano essere utilizzate all'interno dell'edificio per attività di restauro delle opere ivi presenti. Negli ambienti ove è svolta l'attività di restauro devono essere utilizzati impianti elettrici, anche provvisori, che in tutte le loro parti non costituiscano cause di pericolo.
3. Gli elementi di arredo combustibili, posti in ogni singolo ambiente, che costituiscono i carichi di incendio elencato anche in allegato al certificato di prevenzione incendi, non possono essere incrementati. Non sono considerati elementi di arredo gli oggetti esposti al pubblico.
4. Negli atri, nei corridoi di disimpegno, nelle scale e nelle rampe, non possono essere posti elementi di arredo combustibili, oltre al carico di incendio esistente costituito dalle strutture e dal materiale esposto, riportato nel certificato di prevenzione incendi.
5. Qualora negli edifici si svolgano nuove attività dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento, ovvero siano ampliate le aree ove le attività sono svolte, il carico d'incendio relativo agli arredi e al materiale da esporre, di tipo combustibile, con esclusione delle strutture e degli infissi combustibili esistenti, non possono superare i dieci chili di quantità equivalente di legno per metro quadrato in ogni singolo ambiente. I nuovi elementi di arredo combustibili, che siano successivamente introdotti negli ambienti, devono possedere le seguenti caratteristiche di reazione al fuoco:
 - a) i materiali di rivestimento dei pavimenti devono essere di classe non superiore a 2;
 - b) i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe i lati e gli altri materiali di rivestimento devono essere di classe 1;
 - c) i mobili imbottiti devono essere di classe 1 IM.

I materiali citati dovranno essere certificati nella prescritta classe di reazione al fuoco secondo le specificazioni del decreto ministeriale 26 giugno 1984 (*pubblicato nella GU del 25 agosto 1984, n. 234*).

Art. 6 - Depositi

1. Nei depositi di materiale di interesse storico ed artistico, collocati all'interno degli edifici disciplinati dal presente regolamento, il materiale ivi conservato deve essere posizionato all'interno del locale in modo da mantenere uno spazio libero di un metro dal soffitto e consentire i passaggi liberi non inferiori a cm 90 tra i materiali ivi depositati.
2. Le comunicazioni tra i locali adibiti a deposito ed il resto dell'edificio debbono avvenire tramite porte aventi caratteristiche REI 120, che di regola devono essere chiuse.
3. Nei depositi, il cui carico d'incendio è superiore a 50 chili di quantità equivalente di legno per metro quadrato, debbono essere installati impianti di spegnimento automatico. Gli agenti estinguenti devono essere compatibili con i materiali depositati.
4. Nei locali dovrà essere assicurata la ventilazione naturale pari a 1/30 della superficie in pianta o numero due ricambi d'aria ambiente per ora con mezzi meccanici.

Art. 7 - Aree a rischio specifico

1. Per le aree di servizio che comportano rischio specifico, individuate dal decreto ministeriale 16 febbraio 1982, quali le centrali termiche, le autorimesse, le officine ed i gruppi elettrogeni valgono le disposizioni in vigore emanate dal Ministero dell'interno, ai sensi della normativa citata nel precedente art. 2, comma 1.

2. Le centrali termiche,⁽¹⁴⁾ di nuova installazione, non possono essere ubicate all'interno degli edifici disciplinati dal presente regolamento.⁽¹⁵⁾⁽¹⁶⁾

Art. 8 - Impianti elettrici

1. Gli impianti elettrici devono essere realizzati nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 1 marzo 1968, n. 186 (*pubblicata nella GU del 23 marzo 1968, n. 77*) e nella legge 5 marzo 1990, n. 46⁽¹⁷⁾ (*pubblicata nella GU del 12 marzo 1990, n. 59*) e rispettive integrazioni e modificazioni.

2. Gli ambienti, ove è consentito l'accesso del pubblico, devono essere dotati di un sistema di illuminazione di sicurezza, che deve indicare i percorsi di deflusso delle persone e le uscite di sicurezza.

3. L'edificio deve essere protetto contro le scariche atmosferiche, secondo la normativa tecnica vigente.

Art. 9 - Mezzi d'incendio

1. In ogni edificio disciplinato dal presente regolamento deve esservi un estintore portatile con capacità estinguente non inferiore a 13 A, per ogni 150 metri quadrati di superficie di pavimento. Tutti gli estintori debbono essere disposti uniformemente lungo tutto il percorso aperto al pubblico in posizione ben visibile, segnalata e di facile accesso.

Gli agenti estinguenti debbono essere compatibili con i materiali che compongono gli oggetti esposti.

2. In ogni edificio disciplinato dal presente regolamento l'impianto idrico antincendio deve essere realizzato da una rete, possibilmente chiusa ad anello, dotata di attacchi UNI 45 utilizzabili per il collegamento di manichette flessibili o da naspi.

3. La rete idrica deve essere dimensionata per garantire una portata minima di 240 litri per minuto per ogni colonna montante con più di due idranti e, nel caso di più colonne, per il funzionamento contemporaneo di due colonne.

L'alimentazione idrica deve essere in grado di assicurare l'erogazione ai due idranti idraulicamente più sfavoriti di 120 litri al minuto cadauno con una pressione residua al bocchello di 1,5 bar per un tempo di almeno 60 minuti.

Gli idranti debbono essere collocati ad ogni piano in prossimità degli accessi, delle scale, delle uscite, dei locali a rischio e dei depositi; la loro ubicazione deve, comunque, consentire di poter intervenire in ogni ambiente dell'attività, eccetto in quei locali dove la presenza di acqua può danneggiare irrimediabilmente il materiale esposto.

4. Nel caso di installazione di naspi, ogni naspo deve essere in grado di assicurare l'erogazione di 35 litri per minuto alla pressione di 1,5 bar al bocchello; la rete che alimenta i naspi deve garantire le predette caratteristiche idrauliche per ciascuno dei due naspi in posizione idraulicamente più sfavorevole contemporaneamente in funzione, con una autonomia di 60 minuti.

¹⁴ *Relativamente agli impianti termici a servizio di edifici di interesse storico ed artistico destinati a biblioteche e archivi, in assenza di specifiche indicazioni di incompatibilità, si deve fare riferimento alla vigente legislazione in materia (nota prot. n. P831/4109 Sott. 51/C del 4/8/2000).*

¹⁵ *La problematica in ordine all'interpretazione del combinato disposto del p.to 4.2.5 del DM 12/4/1996 e art. 7 del DM 569/92 può essere risolta alla luce di quanto stabilito nel DM 569/92 art. 1 (campo di applicazione) che individua **determinati edifici pregevoli** per arte e storia (destinati a contenere, **musei, gallerie, collezioni, oggetti/manifestazioni di interesse culturale**), per i quali sono vigenti tutte le misure fissate dal decreto stesso tra cui anche il divieto di installare le centrali termiche all'interno del volume degli edifici. **Per tutti gli altri edifici pregevoli** per arte e storia, che ricadono come i primi nel p.to 90 del DM 16/2/1982 potrà invece essere **ammessa la coesistenza con i locali centrale termica**, come stabilito dal DM 12/4/1996 (Nota prot. n. P343/4134 sott. 58 del 31/3/1998).*

¹⁶ *L'attuale quadro normativo inerente agli edifici pregevoli per arte e storia non vieta esplicitamente che **le tubazioni del gas possano attraversare edifici pregevoli** per arte e storia (Nota prot. n. P121/4109 sott. 51/D2 del 20/3/2001).*

¹⁷ *La legge 5 marzo 1990, n. 46 è stata sostituita dal D.M. dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 "riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici".*

5. In prossimità dell'ingresso principale in posizione segnalata e facilmente accessibile dai mezzi di soccorso dei vigili del fuoco, deve essere installato un attacco di mandata per autopompe.
6. In ogni edificio disciplinato dal presente regolamento devono essere installati impianti fissi di rivelazione automatica d'incendio. Questi debbono essere collegati mediante apposita centrale a dispositivi di allarme ottici e/o acustici percepibili in locali presidiati.
7. In ogni edificio disciplinato dal presente regolamento deve essere previsto un sistema di allarme acustico ed ottico in grado di avvertire i visitatori delle condizioni di pericolo, in caso d'incendio, collegato all'impianto fisso di rilevazione automatica d'incendio. Le modalità di funzionamento del sistema di allarme devono essere tali da consentire un ordinato deflusso delle persone dai locali.

CAPO III - PRESCRIZIONI PER LA GESTIONE

Art. 10 - Gestione della sicurezza

1. Il soggetto che, a qualsiasi titolo, ha la disponibilità di un edificio disciplinato dal presente regolamento, deve nominare il responsabile delle attività svolte al suo interno (direttore del museo) e il responsabile tecnico addetto alla sicurezza.
2. Il responsabile dell'attività è, comunque, tenuto a verificare il rispetto della normativa sulla sicurezza dei locali. Egli, in particolare, deve verificare che:
 - a) non siano superati i parametri per l'affollamento di cui al precedente articolo 3, comma 3;
 - b) siano agibili e mantenuti sgombri da ostacoli i percorsi di deflusso delle persone;
 - c) siano rispettate le condizioni di esercizio in occasione di manutenzione, risistemazione e il restauro dei locali e dei beni posti al loro interno.
3. Il responsabile tecnico addetto alla sicurezza deve intervenire affinché:
 - a) siano mantenuti efficienti i mezzi antincendio e siano eseguite con tempestività le manutenzioni o sostituzioni necessarie. Siano, altresì, condotte periodicamente verifiche degli stessi mezzi con cadenza non superiore a sei mesi ed annotate nel registro dei controlli, di cui all'art. 11, comma 6;
 - b) siano mantenuti efficienti ed in buono stato gli impianti esistenti nell'edificio.
In particolare, per gli impianti elettrici, deve essere previsto che un addetto qualificato provveda, con la periodicità stabilita dalle normative CEI, al loro controllo e manutenzione. Ogni loro modifica o integrazione dovrà essere annotata nel registro dei controlli e inserita nei relativi schemi.
In ogni caso i predetti impianti devono essere sottoposti a verifiche periodiche con scadenza non superiore a tre anni;
 - c) siano tenuti in buono stato gli impianti di ventilazione, di condizionamento e di riscaldamento, ove esistenti, prevedendo in particolare una verifica periodica degli stessi con cadenza non superiore ad un anno. Le centrali termiche devono essere condotte da personale qualificato in conformità con quanto previsto dalle vigenti normative;
 - d) sia previsto un servizio organizzato, composto da un numero proporzionato di addetti qualificati, in base alle dimensioni e alle caratteristiche dell'attività, esperti nell'uso dei mezzi antincendio installati;
 - e) siano eseguite, per il personale addetto all'attività, periodiche riunioni di addestramento e di istruzione sull'uso dei mezzi di soccorso e di allarme, nonché, esercitazioni di sfollamento dei locali in cui si svolge l'attività.
4. Il responsabile tecnico addetto alla sicurezza deve conservare in un fascicolo gli schemi aggiornati di tutti gli impianti esistenti nell'edificio, nonché, delle condotte, delle fogne e delle opere idrauliche collocate entro la distanza di venti metri dal perimetro esterno dell'edificio.

Art. 11 - Piani di emergenza e istruzioni di sicurezza

1. Prima dell'inizio dello svolgimento delle attività all'interno degli edifici disciplinati dal presente regolamento, devono essere predisposti i piani di intervento da attuare se si verificano situazioni di emergenza. Il personale addetto deve essere a conoscenza dei dettagli dei piani.
2. I piani di intervento, definiti caso per caso in relazione alle caratteristiche dell'attività, devono

essere concepiti in modo che in tali situazioni:

- a) siano avvisati immediatamente i visitatori in pericolo, evitando, per quanto possibile, situazioni di panico;
- b) sia eseguito tempestivamente lo sfollamento dei locali secondo criteri semplici e prestabiliti e con l'ausilio del personale addetto;
- c) sia richiesto l'intervento dei soccorsi (vigili del fuoco, forze dell'ordine, ecc.);
- d) sia previsto un incaricato che sia pronto ad accogliere i soccorritori con le informazioni del caso;
- e) sia attivato il personale addetto, secondo predeterminate sequenze, ai provvedimenti del caso, quali interruzione dell'energia elettrica e verifica dell'intervento degli impianti di emergenza, arresto delle eventuali installazioni di ventilazione e condizionamento, azionamento dei mezzi di spegnimento e quanto altro previsto nel piano di intervento.

3. Le istruzioni relative al comportamento del pubblico e del personale in caso di emergenza vanno esposte ben in vista in appositi cartelli, anche in conformità a quanto disposto nel decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524.⁽¹⁸⁾

4. All'ingresso di ciascun piano deve essere collocata una pianta d'orientamento semplificata, che indichi tutte le possibili vie di esodo.

5. All'ingresso dell'attività va esposta una pianta dell'edificio corredata delle seguenti indicazioni:

- a) scale e vie di esodo;
- b) mezzi di estinzione;
- c) dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas, dell'energia elettrica e dell'eventuale impianto di ventilazione e di condizionamento;
- d) eventuale quadro generale del sistema di rivelazione fumi e di allarme;
- e) impianti e locali a rischio specifico.

6. Il responsabile dell'attività, nominato ai sensi del precedente art. 10, comma 1, deve curare la tenuta di un registro, ove sono annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici e dei presidi antincendio, nonché, all'osservanza della normativa relativa ai carichi di incendio nei vari ambienti dell'edificio e nelle aree a rischio specifico.

Art. 12 - Disposizioni in materia di conservazione del materiale esposto

1. Nei locali ove si conservano stampe, dipinti, miniature, manoscritti e in genere materiale ed oggetti che possono subire alterazioni per le condizioni termoigrometriche ambientali, debbono essere installati strumenti di misura e di regolazione atti a garantire il rispetto di tali condizioni.

2. Le tubazioni di alimentazione e di scarico dell'acqua e quelle di scarico dei liquami devono essere realizzate con modalità idonee ad evitare qualsiasi deterioramento delle porzioni di muri o di solai che portano affreschi, mosaici o altre decorazioni murali, o sui quali siano collocati quadri, arazzi o altro materiale espositivo.

CAPO IV

PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITÀ CON SUPERFICIE NON SUPERIORE ⁽¹⁹⁾ A 400 METRI QUADRATI

Art.13

1. La soprintendenza competente per territorio accerta se l'attività descritta nel precedente art. 1, comma 1, si svolge in locali che hanno la superficie complessiva di servizi e di depositi, non superiore a 400 metri quadrati.

2. Per le attività svolte nei locali, di cui al precedente comma 1, si applicano l'art. 2, commi 5 e 6, l'art. 3, l'art. 5, commi 1 e 2, l'art. 8, commi 1 2, l'art. 9, comma 1, l'art.11, commi 1, 2, 3 e

¹⁸ Occorre far riferimento al D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 (testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) che ha abrogato e sostituito, tra le altre, dall'Allegato XXIV all' Allegato XXXII, le precedenti disposizioni in materia di **segnaletica di sicurezza**.

¹⁹ Testo corretto con "Avviso di rettifica" n. 199 del 25/08/1993

4, e l'art. 12.

3. Il responsabile delle attività deve rispettare gli obblighi prescritti dal precedente art. 10, comma 2, nonché, quelli prescritti dal precedente art. 10, comma 3, lettera a) e lettera b), primo periodo.

CAPO V - DEROGHE

Art. 14 - Deroghe⁽²⁰⁾

1. Qualora sussistano comprovate ragioni di carattere tecnico o specifiche esigenze di tutela dei beni, ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, può essere formulata una domanda di autorizzazione a realizzare impianti difformi da quelli prescritti dal presente regolamento.

2. La domanda di autorizzazione, prevista dal precedente comma 1, deve essere corredata dal parere della soprintendenza competente per territorio, per il quale si applica l'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.⁽²¹⁾

3. Il comitato centrale tecnico scientifico si pronuncia sulla domanda di autorizzazione e può avvalersi di esperti nominati dal Ministro per i beni culturali e ambientali ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.

CAPO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 15 - Norme transitorie

1. Gli edifici storici ed artistici, di cui al precedente art. 1, comma 1, sono tenuti ad adeguarsi alle presenti disposizioni non oltre tre anni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 16 - Disposizioni finali

1. Sono abrogati gli articoli 2, 3, da 7 a 12, da 16 a 25, e l'art. 36 del regio decreto 7 novembre 1942 n. 1564⁽²²⁾ (*pubblicato nella GU del 12 gennaio 1943, n. 8*).

Restano in vigore gli altri articoli che siano compatibili con le disposizioni contenute nel presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

²⁰ Con lettera circolare DCPREV prot. n. 3181 del 15/3/2016 sono state emanate **linea guida** per la valutazione, in **deroga**, dei progetti di edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22/1/2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere attività dell'all. 1 al D.P.R. 151/2011.

²¹ La procedura di deroga è ad oggi regolamentata dall'art. 7 del DPR 1° agosto 2011 n. 151 e dall'art. 6 del DM 7 agosto 2012.

²² **Non esiste una disposizione di sicurezza antincendio per tutti gli edifici pregevoli per arte e storia e che, quindi, al di fuori del campo di applicazione del DPR 569/95 e del DPR 418/95 devono essere impartite prescrizioni di sicurezza in relazione alla valutazione dei rischi specifici. Le abrogazioni degli art. del R.D. 7/11/42 n. 1564 di cui al DM 20/5/1992 n. 569 art. 16 e al DPR 30/6/1995 n. 418 sono da riferirsi al campo di applicazione dei suddetti disposti (nota prot. n. P831/4109 Sott. 51/C del 4/8/2000).**